



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
(CONI)

2021

Determinazione del 15 febbraio 2024, n. 21



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

DETERMINAZIONE E RELAZIONE
SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DEL
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
(CONI)

ESERCIZIO FINANZIARIO
2021

Relatore: Presidente di sezione Alfredo Grasselli

Ha collaborato per l'istruttoria e
l'elaborazione dei dati
la dott.ssa Eleonora Pividori



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 15 febbraio 2024;

visto l'art 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994 n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti il bilancio dell'Ente suddetto relativo all'esercizio finanziario 2021, nonché le annesse relazioni della Giunta nazionale e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art. 4, comma 2, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Presidente di sezione Alfredo Grasselli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2021;

ritenuto che, assolti così gli adempimenti di legge, si possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, comunicare alle dette Presidenze il bilancio d'esercizio, corredato delle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, e la relazione come innanzi deliberata, quale parte integrante;



CORTE DEI CONTI

P. Q. M.

comunica, a norma dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2021 - corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il suddetto esercizio.

RELATORE

Alfredo Grasselli
firmato digitalmente

PRESIDENTE

Manuela Arrigucci
firmato digitalmente

DIRIGENTE

Fabio Marani
depositato in segreteria

INDICE

PREMESSA	1
1. L'ordinamento.....	2
1.1 Gli interventi legislativi nel settore dello sport	3
1.2 La riforma di cui alla legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e relativi decreti attuativi.....	6
1.3 Statuto, regolamenti, codici e principi	6
1.4 L'organizzazione territoriale	8
1.5 Normativa in materia di contenimento della spesa pubblica.....	11
1.6 Contrasto alla corruzione e trasparenza	11
1.7. Il contratto di servizio con Sport e salute s.p.a.	12
2. Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni Benemerite.....	14
3. Organi e controlli	17
3.1 Gli organi.....	17
3.2 Organismo interno di valutazione.....	19
3.3 I compensi degli organi.....	19
4. Il personale.....	21
5. La giustizia sportiva	22
5.1 Il Collegio di garanzia	22
5.2 La Procura generale dello sport	23
5.3 Il Tribunale nazionale <i>antidoping</i> , il Garante del Codice di comportamento sportivo e la Commissione di garanzia	24
5.4 I compensi degli organi di giustizia sportiva	24
6. L'attività negoziale	26
7. L'attività	27
7.1 Preparazione olimpica e manifestazioni internazionali	27
7.2 Istituto di scienza dello sport	27
7.3 Supporto agli atleti e rapporti con i gruppi sportivi militari e civili	27
7.4 Commissione nazionale atleti e Commissione nazionale tecnici.....	28
7.5 Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).....	28
8. Il bilancio.....	30
8.1 Lo stato patrimoniale.....	32
8.2 Il conto economico	36
8.3 Il rendiconto finanziario.....	39
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	41

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Situazione patrimoniale Comitati regionali.....	9
Tabella 2 - Risultato economico Comitati regionali	10
Tabella 3 - Compensi organi amministrazione e controllo	20
Tabella 4 - Compensi Oiv	20
Tabella 5 - Compensi degli organi di giustizia sportiva	25
Tabella 6 - Stato patrimoniale - attività	32
Tabella 7 - Crediti	33
Tabella 8 - Disponibilità liquide	34
Tabella 9 - Stato patrimoniale - passività.....	35
Tabella 10 - Patrimonio netto	35
Tabella 11 - Dettaglio debiti.....	36
Tabella 12 - Conto economico.....	37
Tabella 13 - Rendiconto finanziario	40

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sul risultato del controllo eseguito, a norma dell'articolo 2 della legge medesima, sulla gestione finanziaria relativa all'esercizio 2021 del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e sulle vicende di maggior rilievo successivamente intervenute.

Sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2019 e 2020 questa Corte ha riferito al Parlamento con determinazione n. 90 del 12 luglio 2022, pubblicata in Atti Parlamentari, XVIII Legislatura, Documento XV, Numero 601.

1. L'ORDINAMENTO

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: Coni o Ente) si configura quale confederazione delle Federazioni sportive nazionali (Fsn) e delle Discipline sportive associate (Dsa), nonché quale autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. L'Ente si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) al quale aderisce.

Istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, il Coni, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva; assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

L'Ente, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 2 dello statuto).

Per l'espletamento dei propri servizi il Coni si è avvalso, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, della società Sport e salute s.p.a. (già Coni servizi s.p.a.)¹, interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e società *in house* dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. I rapporti, anche finanziari, con la stessa sono stati disciplinati da un contratto di servizio annuale, efficace dopo l'approvazione della stessa Autorità di Governo (art. 8, commi 1 e 8, decreto-legge cit.).

Ai sensi della normativa in questione, dall'8 luglio 2002 il personale del Coni è passato alle dipendenze della Sport e salute s.p.a. che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi,

¹ La l. n. 145 del 2018 (con l'art. 1, comma 629) dispone che *“La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 assume la denominazione di «Sport e salute Spa»; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi Spa contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute Spa”*.

compresi i rapporti di finanziamento con le banche e nella titolarità dei beni facenti capo all'Ente pubblico (art. 8, comma 11, cit.).

Come esposto nei paragrafi che seguono, si sono poi succeduti in un breve lasso temporale numerosi interventi normativi che hanno ripetutamente inciso sul quadro ordinamentale e, in particolare, sulle funzioni del Coni e della Sport e salute s.p.a., nonché sull'Autorità di Governo preposta allo sport.

1.1 Gli interventi legislativi nel settore dello sport

Con l'articolo 1, commi da 629 a 653, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), il legislatore ha inciso sull'assetto organizzativo e sul meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, attribuendo a Sport e salute s.p.a. il compito - precedentemente affidato al Coni - di finanziare le FSN, le Dsa, gli Enti di promozione sportiva (Eps), le associazioni benemerite (Ab), nonché i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. A tale compito si provvedeva inizialmente con uno stanziamento in misura non inferiore a 280 mln, a valere sulla quota destinata a Sport e salute s.p.a..

Per il finanziamento degli organismi sportivi, la stessa Sport e salute s.p.a. è stata chiamata a istituire una gestione separata e a provvedere al riparto delle risorse sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal Coni, in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata, il Coni designa un proprio rappresentante che integra il Consiglio di amministrazione di Sport e salute s.p.a..

Restano ferme le competenze del Coni sulle Fsn, le Dsa, e gli Eps previste dall'art. 7, comma 2, lett. e) ed f), decreto legislativo n. 242 del 1999².

In disparte l'ulteriore riforma in materia di sport operata dal legislatore con la legge 8 agosto 2019, n. 86 (su cui *infra*) e il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che, a decorrere dal 18 giugno 2019 ha trasferito anche le

² D.lgs. n. 242 del 1999, art. 7, comma 2: "La Giunta nazionale del Coni [...] e) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle federazioni sportive nazionali, sulle discipline sportive associate e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti in merito al regolare svolgimento delle competizioni, alla preparazione olimpica e all'attività sportiva di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera d) del presente comma; f) propone al consiglio nazionale, il commissariamento delle federazioni sportive nazionali o delle Discipline sportive associate, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; [...].

risorse del fondo “Sport e Periferie”³ a Sport e salute s.p.a., il legislatore è intervenuto significativamente sul quadro normativo con il decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, al dichiarato fine di assicurare la piena operatività, l’autonomia e l’indipendenza del Coni, come previste in qualità di componente del CIO.

Il decreto, nell’abrogare l’art. 8, commi 1, 8 e 11, del decreto-legge n. 138 del 2002, stabilisce che il Coni, per l’espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, sia munito di una dotazione organica nella misura di 165 unità, delle quali 10 di personale dirigenziale di livello non generale. Si stabilisce, inoltre, che l’Ente e la Sport e salute s.p.a. possano regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del Coni.

Nel modificarsi l’ammontare delle risorse spettanti al Coni e alla società nei termini stabiliti dall’art. 1, comma 630 della citata legge n. 145 del 2018, è stato disposto un aumento di 5 mln delle risorse destinate al Coni (che dunque ammontano a 45 mln in luogo dei precedenti 40 mln), con una corrispondente riduzione della dotazione a favore di Sport e salute (che passa da 368 mln a 363 mln).

È sancito, poi, che all’ordinamento del Coni si applichi l’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo “la distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro”⁴; è previsto, inoltre, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, il trasferimento a Sport e salute s.p.a. della proprietà dei beni immobili individuati negli allegati al citato decreto-legge n. 5 del 2021⁵.

In seguito, il decreto-legge in parola è stato ulteriormente inciso dalle modifiche di cui all’art. 1, commi 917 e ss., della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022); a decorrere dal 1° gennaio 2022 le disposizioni in tal modo introdotte prevedono, in materia di personale, la cessione al Coni dei contratti di lavoro (comma 917) e dei fondi accantonati per il corrispondente TFR (comma 918), le relative assunzioni da parte del Coni stesso e i contratti collettivi a tal fine applicabili (comma 919), il bando di procedure assunzionali ai fini del

³ Di cui all’art. 15 del d.l. n. 185 del 2015.

⁴ D.lgs. n. 165 del 2001, art. 4, comma 4: “Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell’organo di vertice dell’ente”.

⁵ In applicazione della disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 17 giugno 2021.

completamento dell'organico previsto (comma 920), nonché l'abrogazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del citato decreto legge n. 5 del 2021, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate (comma 921). Al comma 923, infine, sono previste misure di sostegno delle Fsn, delle Eps, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche⁶, con sospensione dei termini relativi a versamenti di natura tributaria.

Inoltre, all'art. 2 del medesimo decreto-legge, sono aggiunti due commi: con il comma 1-bis si dispone che, nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'art. 1, comma 630, della legge n. 145 del 2018, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e salute s.p.a., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle Fsn e delle Dsa. Resta fermo in capo al Coni il potere di commissariamento nei confronti delle stesse Fsn e Dsa nel caso di gravi violazioni nell'utilizzo dei contributi finanziari erogati o di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo n. 242 del 1999.

Con il comma 1-ter, inoltre, è fatto obbligo al Coni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2021, di adeguare lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle nuove disposizioni; analogo adempimento è richiesto alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate quanto ai loro statuti e regolamenti, nel termine di centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del Coni.

Da ultimo, il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è intervenuto in tema di plusvalenze, di svolgimento, razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi, di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche; di corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026», di funzionamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate nonché delle Discipline sportive paralimpiche e delle relative Federazioni.

⁶ Avanti domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020.

1.2 La riforma di cui alla legge delega 8 agosto 2019, n. 86 e relativi decreti attuativi

Nel processo di riforma dello sport, come anticipato, è intervenuta significativamente la legge n. 86 del 2019, con la quale sono state conferite deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive, nonché di semplificazione, per il riordino del Coni e della disciplina di settore, compresa quella di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999.

La delega è stata parzialmente attuata il 28 febbraio 2021, con l’emanazione:

- del decreto legislativo n. 36, recante il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Il decreto è stato modificato dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, mentre l’art. 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. “decreto Milleproroghe”), ha differito l’entrata in vigore di alcune norme a decorrere dal 1° luglio 2023. Successivamente, con il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, sono state adottate disposizioni integrative e correttive;
- del decreto legislativo n. 37, in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
- del decreto legislativo n. 38, volto al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione degli impianti stessi;
- del decreto legislativo n. 39, avente ad oggetto la semplificazione di adempimenti relativi ad organismi sportivi;
- del decreto legislativo n. 40, in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Con il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, sono state adottate disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi citati.

1.3 Statuto, regolamenti, codici e principi

Il Coni, successivamente all’esercizio in esame, ha operato una modifica complessiva del proprio statuto, con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1739 del 26 luglio 2023, anche per ragioni di adeguamento a nuove esigenze e al mutato quadro normativo.

Su tali modifiche, il Mef-Rgs, con nota del 13 ottobre 2023, ha formulato una serie di osservazioni, al fine di recepire le quali il Coni ha adottato ulteriori modifiche statutarie con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1745 del 21 novembre 2023 che ha annullato e sostituito la precedente deliberazione n. 1739. In merito, il Mef- Rgs, con nota del 13 dicembre 2023, ha riferito di non avere osservazioni da formulare, rinviando alle definitive valutazioni di competenza dell'Amministrazione vigilante, soprattutto in relazione alle modifiche apportate agli articoli 6 e 7 dello statuto (recanti rispettivamente la disciplina relativa al Consiglio nazionale e alla Giunta nazionale), in considerazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di sport nonché di vigilanza sul Coni e sugli altri enti e organismi sportivi, spettanti all'Amministrazione stessa.

Il nuovo Statuto è stato infine approvato con dpcm del 20 dicembre 2023.

Tra le novità statutarie di maggior rilievo, si rileva l'eliminazione delle disposizioni relative al Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche (di cui all'art. 6, comma 4, lett. h) e all'art. 29 statuto previgente).

Si rammenta in proposito che nella precedente relazione di questa Sezione si era osservato come il citato decreto legislativo n. 39 del 2021, all'art. 4, avesse previsto l'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'iscrizione nel Registro predetto - gestito da Sport e salute s.p.a. - costituiva certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, per tutti gli effetti collegati dall'ordinamento a tale qualifica.

Il Coni, peraltro, con deliberazione del Consiglio nazionale del 15 settembre 2022, aveva ritenuto che, ai fini sportivi, non fosse venuta meno la precedente disciplina e, quindi, il proprio Registro. Con l'evidenziata modifica statutaria appare superata la descritta duplicazione.

Il Coni ha inoltre adottato:

- il Codice della giustizia sportiva (delibera del Consiglio nazionale n. 1538 del 9 novembre 2015 e d.p.c.m. del 16 dicembre 2015);
- i principi di giustizia sportiva (delibera n. 1616 Consiglio nazionale del 26 ottobre 2018);
- i principi fondamentali per gli statuti degli Eps (delibera del Consiglio nazionale n. 1623 del 18 dicembre 2018);

- il Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Registro unico dei Giudici dello sport (delibera del Consiglio nazionale n. 1638 del 16 maggio 2019 e d.p.c.m. del 27 maggio 2019)
- i principi fondamentali degli statuti delle Fsn e delle Dsa (da ultimo, delibera del Consiglio nazionale n. 1708 del 9 marzo 2022 e d.p.c.m. del 4 aprile 2022).

1.4 L'organizzazione territoriale

L'organizzazione territoriale del Coni, in base allo statuto vigente, si articola in:

- Comitati regionali, i cui organi sono il Presidente, la Giunta regionale e il Consiglio regionale;
- Delegati provinciali (di seguito anche Delegati);
- Fiduciari locali.

I Comitati regionali, direttamente o tramite i Delegati provinciali:

- rappresentano il Coni stesso nel territorio di competenza, in armonia con i principi e gli indirizzi fissati dagli organi centrali del Coni;
- cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte sul territorio;
- promuovono e curano, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con le strutture territoriali delle Fsn, delle Dsa e degli Eps, nonché i rapporti con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali e con ogni altro organismo competente in materia sportiva;
- propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva;
- curano, nel rispetto delle competenze, l'organizzazione e il potenziamento dello sport, nonché la promozione della diffusione della pratica sportiva.

I Comitati sono dotati di autonomia gestionale per il perseguimento dei propri compiti, nel rispetto dei regolamenti approvati dalla Giunta. Peraltro, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi e ripetute violazioni dell'ordinamento da parte delle strutture territoriali, o di constatata impossibilità di funzionamento delle medesime, la Giunta nazionale può deliberarne il commissariamento.

I Delegati sono nominati, in ogni Provincia, dal Presidente del Comitato regionale; essi coordinano l'attività dei fiduciari locali, promuovono ed attuano le iniziative per il

perseguimento dei fini istituzionali, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Comitato regionale.

I Presidenti regionali, su proposta dei Delegati provinciali, possono nominare fiduciari locali, con il compito di assicurare i rapporti in ambito territoriale con le società sportive e di collaborare con le amministrazioni locali per il perseguimento dei fini istituzionali del Coni.

Di seguito è riportata una sintesi delle principali risultanze emerse, a livello aggregato, dalla chiusura rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 della contabilità dei Comitati regionali del Coni⁷.

La tabella che segue illustra la situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 e 2021.

Tabella 1 – Situazione patrimoniale Comitati regionali

(migliaia)

Attivo	2020	2021	Var. ass.
Crediti:			
Verso terzi			
-valore lordo	573	1.453	880
-fondo svalutazione crediti	(14)	(30)	-16
-valore netto (A)	560	1.423	863
Verso il Coni (B)	5.837	6.639	802
Totale crediti (A+B)	6.397	8.062	1.665
Disponibilità liquide	4.670	1.713	-2.957
Totale attivo	11.066	9.775	-1.291
Passivo			
Patrimonio netto			
PN iniziale	10.162	6.536	-3.626
Risultato economico di esercizio	(3.626)	507	4.133
Patrimonio netto finale	6.536	7.043	507
Fondo rischi ed oneri futuri	-	42	42
Debiti e anticipazioni ricevute			
Verso terzi (A)	1.036	2.452	1.416
Anticipazioni ricevute da terzi (B)	3.495	237	-3.258
Totale debiti e anticipazioni ricevute (A+B)	4.530	2.689	-1.841
Totale passivo	11.066	9.774	-1.292

Fonte: Bilanci Coni

L'attivo patrimoniale si compone in prevalenza di crediti, per euro 8,06 mln (6,4 mln nel 2020). Secondo le precisazioni in nota integrativa, la crescita registratasi è correlata all'incremento del

⁷ Come precisato nella nota integrativa, tali situazioni rappresentano una "vista puramente gestionale" e non "contabile/bilancistica" dei Comitati regionali, con l'obiettivo di poterne rappresentare l'andamento economico e patrimoniale: pertanto tra i crediti, i debiti ed i ricavi sono riportati, oltre a quelli riferiti a controparti esterne al Coni, anche quelli verso la sede centrale del Coni, che, in quanto riferiti alla gestione "interna" (rappresentando un mero trasferimento interno di risorse), non emergono nel bilancio unico dell'Ente.

volume di attività rispetto al precedente esercizio caratterizzato dalle limitazioni correlate all'emergenza pandemica.

Le disponibilità liquide ammontano a 1,71 mln (4,67 mln nel 2020); esse sono costituite dalla giacenza al 31 dicembre 2021 sui conti correnti dei Comitati regionali e sul conto di Tesoreria centrale presso Banca d'Italia, oltre che dalla cassa contanti.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2021 è di 7,04 mln, in aumento di 507 mila euro rispetto al valore di apertura di 6,53 mln, per il risultato economico conseguito nell'esercizio finanziario.

I debiti verso terzi sono pari a 2,45 mln (1,04 mln nel 2020); si compongono delle posizioni passive dei Comitati territoriali verso i fornitori, per acquisto di beni e servizi, e verso i propri collaboratori (tecnico sportivi dilettantistici, occasionali, professionisti, etc.); si tratta di fatture sia ricevute nell'esercizio che da ricevere al 31 dicembre 2021. L'aumento rilevato (per 1,42 mln) si deve al maggiore coinvolgimento dei Comitati in attività finalizzate a sostenere le associazioni sportive dilettantistiche, in relazione dell'emergenza da Covid-19.

La tabella che segue mostra l'andamento economico del 2021, a confronto con il 2020.

Tabella 2 - Risultato economico Comitati regionali

(migliaia)

	2020	2021	Var. ass.
Contributi da Regioni, Province, Comuni, altri Enti	4.790	6.337	1.547
Contributi Stato da Sede centrale ai Comitati	1.626	2.266	640
Diritti amministrativi ril.par. verifica finan. e conformità	323	612	289
Diritti amministrativi rilascio pareri tecn. sportiva	235	179	-56
Ricavi per quote partecipazione Educamp	0	100	100
Altri ricavi	86	75	-11
Ricavi da sponsorizzazioni	1	37	36
Totale contributi e ricavi (A)	7.060	9.606	2.546
Contributi erogati dal Comitato alle Soc. sportive	6.214	4.746	-1.468
Compensi collab.ni tecnico sport. dilettantistiche	3.291	2.681	-610
Compensi professionali	688	790	102
Altri costi	229	275	46
Costi riaddebitati da Sport e salute s.p.a.	-	180	180
Compensi collaborazioni occasionali	109	129	20
Costi di viaggio, vitto e alloggio organi	47	88	41
Noleggio attrezzature	-	49	49
Oneri previdenziali e assistenziali per collabor.	22	29	7
Compenso revisore dei conti	25	24	-1
Costi di viaggio, vitto e alloggio terzi	9	24	15
Acquisto materiale sportivo e divise	-	19	19
Svalutazione crediti	4	16	12
Materiale vario e beni non capitalizzabili	12	14	2
Imposte e tasse	11	11	0
Riviste pubblicazioni e periodici	16	8	-8
Coppe e medaglie (materiale di premiazione)	0	8	8
Spese di rappresentanza	3	5	2
Spese postali	3	2	-1
Spese e commissioni bancarie	3	2	-1
Totale costi (B)	10.686	9.099	-1.586
Risultato economico di esercizio C=(A-B)	-3.626	507	4.133

Fonte: Bilanci Coni

Nel 2021, la gestione economica ha evidenziato un risultato positivo di 507 mila euro, rispetto al dato negativo del precedente esercizio; tale esito era principalmente dovuto, secondo le precisazioni del Coni, al sopra illustrato sostegno all'associazionismo (società ed associazioni sportive) a livello locale, volto ad agevolare la ripresa, a fronte dell'emergenza pandemica.

1.5 Normativa in materia di contenimento della spesa pubblica

Il Coni è iscritto nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), alla sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali". È conseguentemente tenuto agli obblighi di partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni vincolistiche vigenti, mediante contenimento e razionalizzazione di specifiche tipologie di spesa e riversamento delle conseguite economie al bilancio dello Stato.

Il Collegio dei revisori, nella relazione allegata al bilancio di esercizio 2021, precisa di aver accertato il rispetto da parte del Comitato degli adempimenti e delle prescrizioni previste, con particolare riferimento:

- al rispetto del limite alla spesa per acquisti beni e servizi (articolo 1, commi 591-593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), con un risultato inferiore al valore medio della spesa predetta registrato nel periodo 2016-2018;
- al versamento al bilancio dello Stato dei risparmi conseguiti (articolo 1, commi 594 e 595, della citata legge), con accantonamento e successivo versamento al bilancio dello Stato della somma di euro 1.327.000
- al rispetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 596, legge cit., in materia di compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento (con esclusione dei rimborsi spese) spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo.

1.6 Contrasto alla corruzione e trasparenza

Il Coni è soggetto alla normativa di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Con delibera della Giunta nazionale n. 130 del 9 aprile 2018, il Coni ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai sensi della legge n. 190 del 2012, con decorrenza dal 9 aprile 2018; questi ha cessato l'incarico il 4 novembre 2021. Il nuovo Responsabile è stato nominato con delibera n. 28 del 18 gennaio 2022.

L'Ente ha adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (da ultimo, il Piano 2022-2024) e il Piano integrato di attività e organizzazione (Piano 2023-2025), pubblicati sul sito, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Ulteriori dati pubblicati sul sito riguardano:

- l'indicatore dei pagamenti (per il valore si veda al capitolo di questa relazione dedicata al bilancio);
- i dati di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), nonché all'art. 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- l'elenco di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici conseguiti, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo cit.;
- le dichiarazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, circa l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;
- i bilanci, corredati delle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile.

L'Ente pubblica, inoltre, le relazioni di questa Corte e dell'Organismo indipendente di valutazione.

1.7. Il contratto di servizio con Sport e salute s.p.a.

Il contratto di servizio per l'esercizio finanziario 2021 è stato sottoscritto in data 15 e 17 febbraio 2022, ratificando le prestazioni rese in precedenza dalla Società. L'art. 3 del medesimo contratto indica le attività e le prestazioni svolte dalla Società in favore del Comitato, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2021. Il compenso è stato determinato, a mente del successivo art. 5 del contratto, nell'importo di 27 mln, al netto dell'Iva.

Il contratto ha riguardato le seguenti attività:

- servizi di *procurement* per acquisti effettuati per conto del Coni;
- servizi amministrativi e servizi di gestione del personale, inclusi quelli amministrativi;
- supporto alla gestione dei presidi organizzativi destinati ad attività istituzionali centrali del Coni;

- la gestione dei presidi organizzativi destinati al supporto delle strutture territoriali dell'Ente (in particolare dei presidenti dei comitati regionali del Coni); essi includono il costo del personale messo a disposizione presso gli uffici periferici e il costo dei mq ad uso ufficio, messi a disposizione alle strutture territoriali Coni;
- la realizzazione di attività - compresa la gestione *marketing* legata ai Giochi olimpici estivi di Tokyo e di altri diversi eventi tenutisi nell'anno - finalizzate alla valorizzazione del marchio olimpico tramite una struttura interna dedicata, la gestione amministrativa dei marchi Coni tramite lo sviluppo e protezione (registrazione in Italia e all'estero) dello stesso;
- la gestione dei tre centri di preparazione olimpica (Giulio Onesti in Roma, Tirrenia e Formia), che, pur se trasferiti in proprietà al Coni a gennaio 2021 (come da previsioni di legge), per l'esercizio in esame sono stati gestiti dalla Sport e salute s.p.a. su richiesta del Coni, al fine di garantire la continuità di funzionamento e in particolare permettere l'erogazione dei servizi agli atleti di alto livello delle Federazioni sportive nazionali; gli addebiti per tali servizi, per quanto sopra ed in continuità con il passato, sono stati effettuati dalla Società al netto dei ricavi ottenuti dalla concessione in uso degli impianti stessi servizi e prestazioni sanitarie dell'Istituto di medicina dello sport della Società;
- la gestione dell'Istituto di Scienza dello Sport.

Inoltre, è stata contemplata la messa a disposizione di circa 110 unità di personale in avvalimento, per il quale si è previsto il rimborso da parte del Coni del costo del lavoro anticipato dalla Società.

2. LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, LE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA E LE ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Si premette che quanto riportato nel presente capitolo fa riferimento alla disciplina statutaria antecedente alle modifiche effettuate nel 2023.

Al Coni, come detto, fanno capo le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate, soggetti aventi “natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato”, ai sensi dell’art. 15, comma 2 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e del d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361.

Le Fsn sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dai singoli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, godono di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del Coni. Svolgono l’attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con l’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Sono rette dalle norme del rispettivo statuto approvato dalla Giunta del Coni che ne valuta la conformità alla legge, al proprio statuto e ai principi fondamentali emanati dal Consiglio nazionale del Coni, nonché dai regolamenti di attuazione e dal Codice civile. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla Federazione nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

Il Coni riconosce una Fsn per ciascuno sport, rispondente ai requisiti indicati nel proprio statuto. I bilanci delle Federazioni sportive nazionali sono approvati annualmente dal Consiglio federale e sono sottoposti all’approvazione della Giunta nazionale del Coni.

Nell’esercizio dell’attività a valenza pubblicistica⁸, si conformano agli indirizzi e ai controlli del Coni ed operano secondo i principi di imparzialità e trasparenza⁹. La Giunta nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Fsn e propone al Consiglio nazionale, nei casi previsti

⁸ In base alle disposizioni dello statuto, ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o affiliazione; controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; utilizzazione dei contributi pubblici; prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.

⁹ Lo statuto precisa, inoltre, che la valenza pubblicistica dell’attività non modifica l’ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse.

dallo statuto¹⁰, la nomina di un commissario¹¹.

Le Dsa sono formate dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e – nei singoli casi previsti dagli statuti, in relazione alla particolare attività – anche dai singoli tesserati. Le Dsa costituiscono associazioni senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato.

Il Consiglio nazionale del Coni riconosce una Dsa per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Fsn e che risponda ai requisiti stabiliti dal proprio statuto. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e controllo esercitabili dalla DSA nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione. La Giunta del Coni può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Dsa. Ad esse e ai loro affiliati e tesserati si applicano, salve espresse deroghe, le norme statutarie relative all'ordinamento delle Fsn.

Gli Enti di promozione sportiva sono associazioni riconosciute dal Coni, a livello nazionale o regionale, aventi come fini istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del Coni, delle Fsn e delle Dsa.

Sono costituiti, a fini sportivi, da società e associazioni sportive e, ove previsto dai rispettivi statuti, anche da singoli tesserati. La Giunta nazionale approva lo statuto degli Eps valutandone la conformità alla legge, allo statuto del Coni e ai principi fondamentali adottati dal Consiglio nazionale. Sono sottoposti al controllo del Coni secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio nazionale. La stessa Giunta, su proposta degli Eps, può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento degli Eps riconosciuti dal Coni a livello nazionale.

La Giunta nazionale (art. 7, comma 5), se riscontra irregolarità relative alla utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli Enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al Consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento sportivo.

La Giunta approva il bilancio di previsione con i connessi programmi di attività e il bilancio consuntivo delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate; esamina

¹⁰ Accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi federali, o nel caso in cui non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive da parte degli organi federali o in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi.

¹¹ Stabilisce inoltre i criteri e le procedure attraverso cui garantire la rispondenza delle determinazioni federali ai programmi del Coni relativamente alla competitività delle squadre nazionali, alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e della sua specifica identità, e all'esigenza di assicurare l'efficiente gestione interna.

il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Enti di promozione sportiva, nonché una relazione documentata in ordine all'attività svolta e all'utilizzazione dei contributi ricevuti dal Coni, al fine dell'assegnazione delle risorse finanziari in favore degli stessi.

Inoltre, lo statuto (art. 23, comma 2, nell'attuale formulazione) prevede anche che la Giunta nazionale, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio nazionale, approvi i bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e proponga all'Autorità di governo in materia di sport gli indirizzi generali in materia sportiva, in relazione ai contributi finanziari in favore delle Federazioni stesse, valorizzando la promozione dello sport giovanile, la preparazione olimpica e l'attività di alto livello. In precedenza, l'Ente stabiliva anche l'entità dei contributi finanziari in favore delle Federazioni, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione.

La modifica statutaria si è allineata, quindi, alle disposizioni dell'art. 1, commi 630 e 633, della legge n. 145 del 2018, che attribuisce alla società Sport e salute s.p.a. – sia pure, come sopra detto, anche sulla base degli indirizzi generali adottati dal Coni e con integrazione del Cda, per l'esame delle relative materie, di un rappresentante del Coni stesso - la competenza in materia di attribuzione dei contributi alle Federazioni, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.

Le Associazioni benemerite sono organismi nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo, riconosciute come benemerite dal Consiglio nazionale del Coni o, per delega, dalla Giunta nazionale. I loro statuti – che sono approvati dalla Giunta stessa – devono, tra l'altro, essere in armonia con i principi fondamentali del Coni e prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro. La Giunta può istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Ab.

3. ORGANI E CONTROLLI

Si premette che quanto riportato nel presente capitolo fa riferimento alla disciplina statutaria antecedente alle modifiche introdotte nel 2023.

3.1 Gli organi

Secondo il vigente statuto, sono organi del Coni:

- il Consiglio nazionale;
- la Giunta nazionale;
- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Le cariche hanno durata quadriennale, con possibilità di rielezione per più mandati, fatta eccezione per le cariche di Presidente, di quelle dei rappresentanti in seno alla Giunta nazionale delle Fsn, delle Dsa, degli Eps e delle strutture periferiche del Coni, per le quali è previsto un limite massimo di mandati pari a tre¹².

Il Consiglio nazionale, quale massimo organo rappresentativo dello sport italiano, opera per la diffusione dell'idea olimpica, assicura l'attività necessaria per la relativa preparazione, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale e armonizza l'azione delle Fsn e delle Dsa.

Sono membri di diritto dell'Organo:

- il Presidente del Coni, che lo presiede;
- i Presidenti delle Fsn riconosciute;
- i membri italiani del CIO;
- di membri elettivi¹³.

¹² Viene in rilievo l'art. 1 della l. 11 gennaio 2018, n. 8, recante *Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e delle federazioni sportive nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle discipline sportive paralimpiche e negli enti di promozione sportiva paralimpica*, che ha modificato l'art. 3 del d.lgs. n. 242 del 1999 e l'art. 4 del d.lgs. n. 43 del 2017, con previsioni in materia di durata massima delle cariche degli organi e di limiti di rinnovo dei mandati.

¹³ In particolare, a) atleti e tecnici sportivi in rappresentanza delle Fsn e delle Dsa, eletti secondo quanto previsto dall'articolo 34 dello statuto; b) tre rappresentanti delle strutture territoriali regionali e tre rappresentanti delle strutture territoriali provinciali del Coni eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-bis dello statuto; c) cinque rappresentanti degli Eps riconosciuti dal Coni, eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-ter dello statuto; d) tre rappresentanti delle Dsa, eletti secondo quanto previsto dall'art. 34-quater dello statuto; e) un rappresentante delle Ab riconosciute dal Coni, eletto secondo quanto previsto dall'art 34-quinqies dello statuto.

Per il periodo 2021-2025 le elezioni del Consiglio si sono svolte nei giorni 13, 14 e 21 aprile 2021. La Giunta nazionale è l'organo di indirizzo, esecuzione e controllo dell'attività amministrativa del Coni; esercita il controllo anche sulle Fsn e Dsa e, attraverso queste, sulle loro articolazioni interne, nonché sugli Eps. Ai lavori della Giunta nazionale partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale, i membri italiani onorari del CIO ed il Presidente del CIP. Alle sedute della Giunta nazionale assistono i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

È composta:

- dal Presidente del Coni, che la presiede;
- da dieci rappresentanti delle Fsn e delle Dsa¹⁴;
- da un rappresentante nazionale degli Eps;
- da due rappresentanti delle strutture territoriali del Coni, di cui uno regionale e uno provinciale;
- dai membri italiani del CIO.

Per il quadriennio 2021-2025, la Giunta è stata nominata dal Consiglio nazionale il 13 maggio 2021.

Nella stessa data, il Consiglio nazionale ha eletto il Presidente (è poi seguita la nomina con il d.p.r. 14 luglio 2021), confermando l'uscente che era stato nominato nel maggio 2017.

Tra le attribuzioni del Presidente si ricordano:

- la rappresentanza legale del Coni, nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale;
- lo svolgimento di compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale;
- la nomina, su proposta del Procuratore generale dello sport, dei procuratori nazionali dello sport.

Il Segretario generale, vertice amministrativo dell'Ente, è nominato dalla Giunta nazionale. La carica è incompatibile con quelle di componente del Consiglio nazionale e degli organi delle Fsn, delle Dsa e degli Eps.

Con delibera della Giunta n. 206 dell'11 maggio 2017, era stato nominato il Segretario generale per il successivo quadriennio e, contestualmente erano state conferite le funzioni vicarie ad altro soggetto, fatte salve le determinazioni da assumersi al termine dei XXIII Giochi olimpici

¹⁴ Tre dei quali eletti fra gli atleti e tecnici sportivi, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 35 dello statuto.

invernali di Peyongchang. Con delibera n. 55 del 12 marzo 2018, sulla scorta della riserva precedentemente formulata, è stato nominato il nuovo Segretario a completamento del quadriennio 2017-2020. Scaduto il mandato, lo stesso Segretario è stato confermato per il quadriennio 2021-2024, con delibera del 13 maggio 2021.

Il Collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto dell'Autorità vigilante, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Mef, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro con delega allo sport, ove nominato, ed uno scelto dal Coni, tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente.

Il Collegio del periodo oggetto di esame è stato nominato con d.p.c.m. del 14 dicembre 2017. Il Collegio attualmente in carica è stato nominato con d.p.c.m. del 24 gennaio 2022.

3.2 Organismo interno di valutazione

Ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Coni nomina un Organismo interno di valutazione, composto da tre componenti, con il compito di analizzare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'Ente.

I componenti dell'OIV sono stati nominati per il triennio 2017-2020 con delibera della Giunta nazionale n. 365 del 21 settembre 2017, che ne ha determinato anche il compenso annuo lordo in euro 10.000 per il Presidente e 6.000 per ciascuno dei due componenti.

Scaduto l'incarico, alle nomine per il successivo triennio e alla relativa determinazione dei compensi – rimasti stabili rispetto agli importi sopra indicati – si è proceduto con la delibera della Giunta nazionale n. 29 del 23 febbraio 2021.

3.3 I compensi degli organi

In base alle previsioni statutarie, gli emolumenti da corrispondere ai componenti degli organi sono determinati con decreto dell'Autorità vigilante, di concerto con il Mef, su proposta del Coni, in base delle vigenti disposizioni in materia.

Tutte le cariche dell'organizzazione territoriale sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese. Per i revisori dei conti è prevista una indennità stabilita dalla Giunta nazionale.

Le indennità lorde dei componenti della Giunta, del Consiglio nazionale e del Collegio dei revisori sono invariate dal 1998, per i Vicepresidenti dal 2003 e per il Presidente dal 2005. L'importo lordo unitario dei gettoni di presenza è quello del 2005. Tutti gli importi sono erogati e valorizzati in bilancio al netto delle riduzioni (accantonamenti ed economie di spesa) effettuate in base alle vigenti disposizioni sul contenimento della spesa pubblica.

Le tabelle che seguono illustrano i compensi degli organi di amministrazione e controllo percepiti nel 2020 e 2021.

Tabella 3 - Compensi organi amministrazione e controllo

(in migliaia di euro)

	Componenti		Indennità complessiva		Gettoni	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Presidente	1	1	176	176	1,8	2,8
Vicepresidenti	2	2	87	88	4	5
Segretario generale	1	1	17	16	-	-
Totale			280	280	5	7,8
Giunta nazionale	15	17				
di cui percettori di compensi	12	12	83	108	17	28
Consiglio nazionale	75	75				
di cui percettori di compensi	73	72	341	329	57	79
Totale GN e CN			424	437	74	107
Presidente Collegio dei revisori	1	1	8	10	3	3
Componenti Collegio dei revisori	2	2	11	13	5	5
Totale Collegio dei revisori			19	23	8	8
Totale			724	739	88	123

Fonte: Coni

Si riportano di seguito i compensi relativi all'organismo interno di vigilanza nel biennio 2020-2021.

Tabella 4 - Compensi Oiv

(in migliaia di euro)

	Indennità complessiva	
	2020	2021
Presidente Oiv	9	10
Componenti Oiv (2)	11	11
Totale	20	21

Fonte: Coni

4. IL PERSONALE

Come innanzi riferito, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 138 del 2002, dall'8 luglio 2002 il personale del Coni era passato alle dipendenze di Sport e salute s.p.a.

La disposizione è stata poi abrogata dal decreto-legge n. 5 del 2021, in cui si prevede che il Coni sia munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità.

Ulteriori disposizioni in materia sono state dettate dalla legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), specificamente in materia di cessione dei contratti, di assunzioni e di contratti collettivi applicabili; sono inoltre definite le modalità di costituzione della pianta organica del Coni, con la cessione al Comitato dei contratti di lavoro del personale della Società, qualora rientranti nella categoria del personale già dipendente del primo alla data del 2 giugno 2002 che, alla data del 30 gennaio 2021, prestava servizio presso il Coni in regime di avvalimento e comando obbligatorio, ovvero nella categoria del personale di Sport e salute s.p.a. che alla data del 30 gennaio 2021 prestava servizio presso il Coni in regime di avvalimento e comando obbligatorio, ovvero ancora nella categoria del personale della citata Società, indicato dalla stessa d'intesa con il Coni.

In nota integrativa è precisato che, entro il 1° marzo 2022, si è proceduto alla cessione dei contratti in esame e, pertanto, a valere sull'esercizio 2022, il Coni amministra direttamente la propria dotazione organica, i cui oneri ricadono quindi sul bilancio, diversamente da quanto avveniva in precedenza quanto tali oneri erano sostenuti da Sport e salute s.p.a. (e riaddebitati al Coni nell'ambito del contratto di servizi annuale).

Il Coni ha adottato il piano della *performance* 2023-2025, pubblicato sul sito alla sezione "amministrazione trasparente".

In precedenza, nelle more della conclusione dell'*iter* per la piena autonomia organizzativa del Coni con il completamento della dotazione organica, con delibera della Giunta nazionale n. 274 del 19 luglio 2022 era stata ratificata la delibera presidenziale n. 46/14 del 30 giugno 2022, con cui era stata differita l'adozione del Piano della *performance* e recepito il "Primo accordo sull'attuazione del modello organizzativo e di servizi di cui alla delibera n. 96 del 2022, sull'applicazione degli istituti contrattuali di valorizzazione del personale appartenente al contingente speciale ad esaurimento e sul lavoro a distanza", per la disciplina della *performance* del personale al momento in forza.

5. LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Si premette che anche per quanto indicato nel presente capitolo si fa riferimento alla disciplina statutaria antecedente alle modifiche effettuate nel 2023.

Presso il Coni sono istituiti, in posizione autonoma e indipendente, il Collegio di garanzia dello sport e la Procura generale dello sport.

5.1 Il Collegio di garanzia

Il Collegio di garanzia è organo di ultimo grado della giustizia sportiva, a cui spetta la cognizione delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, salve eccezioni specifiche¹⁵. Inoltre, il ricorso al Collegio è ammesso, limitatamente alle ipotesi di violazione di norme di diritto, e di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento sportivo, emesse dagli organi di giustizia federale.

Al Collegio sono demandate altresì funzioni consultive per il Coni e, su richiesta presentata per il tramite del Coni stesso, per le singole Federazioni sportive. Lo statuto prescrive che un regolamento assicuri, per lo svolgimento delle funzioni consultive, adeguate forme di distinzione e separazione dagli organi cui sono attribuite le funzioni giudiziali.

Il Collegio di garanzia dello sport è costituito in quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva (art. 56 del Codice di giustizia sportiva); è composto da un Presidente, da Presidenti di sezione e da Consiglieri¹⁶. Inoltre, sono previste le Sezioni unite, costituite dal Presidente del Collegio di garanzia dello sport, che lo presiede, e dai Presidenti delle sezioni giudicanti. Il Presidente e i componenti del Collegio sono eletti dal Consiglio nazionale del Coni, su proposta della Giunta, secondo le procedure definite dallo statuto. La carica ha durata quadriennale e non è rinnovabile.

¹⁵ Ossia le controversie in materia di *doping* e le decisioni assunte dal Giudice sportivo o dalla Corte sportiva d'appello che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a euro 10.000.

¹⁶ Il Presidente e i componenti del Collegio di garanzia dello sport sono scelti tra soggetti esperti di diritto sportivo tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo.

L'art. 12-ter dello statuto prevede un'apposita Sezione del Collegio, alla quale è demandata, in via esclusiva, la cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche. Si tratta di organo collegiale costituito dal Presidente, da quattro componenti effettivi e da cinque componenti supplenti.

Nel corso del 2021, sono stati presentati al Collegio di garanzia dello sport n. 134 ricorsi. Nel corso dell'anno ne sono stati decisi 94, 19 sono stati decisi nel 2022, mentre per 21 è stata presentata rinuncia. Sono stati emessi n. 121 provvedimenti, alcuni dei quali riferiti a ricorsi presentati nel 2019 e nel 2020.

5.2 La Procura generale dello sport

La Procura generale dello sport ha il compito di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure federali, allo scopo di tutelare la legalità dell'ordinamento sportivo¹⁷.

Si compone del Procuratore generale dello sport¹⁸, eletto dal Consiglio nazionale del Coni su proposta della Giunta per un mandato di quattro anni, rinnovabile per non più di due mandati consecutivi, nonché dei Procuratori nazionali nominati dal Presidente del Coni, su proposta del Procuratore generale, in numero non superiore a trenta¹⁹.

Nel 2019, in accoglimento delle proposte formulate dal Procuratore generale, il Presidente del Coni²⁰ la Giunta nazionale ed il Consiglio nazionale hanno assunto delibere connesse alla composizione ed al funzionamento della Procura generale dello sport, quali:

- l'attribuzione di un nuovo mandato ai Procuratori nazionali in scadenza;
- l'aumento del numero dei Procuratori nazionali prima da n. 12 a n. 15 e, poi, fino a n. 18.

¹⁷ A questo fine, sono istituiti presso la Procura generale il Registro generale dei procedimenti in corso, il Registro delle altre notizie di illecito ed il Casellario delle condanne e sanzioni sportive.

¹⁸ Scelto tra i professori ordinari in materie giuridiche, gli avvocati abilitati all'esercizio della professione dinanzi alle magistrature superiori, gli avvocati dello Stato, in servizio o a riposo, i magistrati ordinari, contabili e amministrativi in servizio o a riposo, gli alti ufficiali delle forze di polizia, i Prefetti, in servizio o a riposo. Ai sensi dello statuto, il *curriculum vitae* e i titoli sono pubblicati sul sito internet del Coni.

¹⁹ Essi sono scelti tra i professori e i ricercatori in materie giuridiche, gli avvocati e i dottori commercialisti con almeno cinque anni di iscrizione all'ordine o tre anni di servizio nell'ambito degli organi di giustizia sportiva, gli avvocati dello Stato, i magistrati in servizio o a riposo, i funzionari delle forze di polizia, in servizio o a riposo. L'elenco dei componenti della Procura generale dello sport è pubblicato nel Registro unico dei Giudici dello sport.

²⁰ In considerazione dell'aumento del numero dei fascicoli, l'estrema differenziazione delle fattispecie ad essi collegate, la decisione di partecipare a tutte le udienze del Collegio di garanzia dello sport massimandone, successivamente, le decisioni, l'aver apprezzato la professionalità, la preparazione, la dedizione e la passione dei componenti della Procura Generale dello Sport.

Nel 2021 sono stati trattati dalla Procura generale dello sport n. 1.610 fascicoli di procedimenti, di cui n. 1.534 iscritti dalle Procure federali delle Federazioni sportive nazionali e n. 76 iscritti dalle Procure federali delle Discipline sportive associate.

5.3 Il Tribunale nazionale *antidoping*, il Garante del Codice di comportamento sportivo e la Commissione di garanzia

Il Tribunale nazionale *antidoping* è stato istituito con provvedimento del Consiglio nazionale, quale organo di giustizia per le decisioni in materia di violazione delle norme sportive antidoping del Coni o delle disposizioni del Codice mondiale *antidoping* emanato dall' Agenzia mondiale antidoping (WADA). La composizione e il funzionamento del Tribunale sono regolamentati e disciplinati dalle vigenti norme sportive *antidoping* del Coni, garantendo il principio di autonomia e indipendenza dell'Organo.

È inoltre istituito il Garante del Codice di comportamento sportivo, nominato dal Consiglio nazionale del Coni, con il compito di segnalare ai competenti organi degli enti di appartenenza casi di presunta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare; il Codice stesso, approvato dal Consiglio nazionale, su proposta della Giunta, sentito il Garante, definisce i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento delle Fsn, delle Dsa, degli Eps e delle Ab.

Al fine di rafforzare i caratteri di terzietà, autonomia e indipendenza degli Organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva, l'art. 13-*bis* dello statuto ha previsto l'istituzione della Commissione di garanzia, con il compito di indicare alla Giunta nazionale i nominativi dei membri che dovranno essere nominati negli organi di giustizia, di controllo e di tutela dell'etica sportiva operanti presso il Coni. La Commissione è composta da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati, su proposta della Giunta, con una maggioranza qualificata non inferiore ai tre quarti dei componenti del Consiglio nazionale aventi diritto di voto; opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. I componenti della Commissione durano in carica sei anni e non possono essere riconfermati.

5.4 I compensi degli organi di giustizia sportiva

I compensi degli organi di giustizia sportiva sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 5 - Compensi degli organi di giustizia sportiva

(in migliaia di euro)

	Componenti		Indennità complessiva		Totale generale	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
Procuratore generale	1	1	104	104	104	104
Vice Procuratore generale	1	1	37	37	37	37
Procuratori Nazionali	17	17	477	491	477	491
Collegio di Garanzia	72	73	-	-	-	-
Totale	91	92	618	632	618	632

Fonte: Coni

6. L'ATTIVITÀ NEGOZIALE

Nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale è prevista anche la pubblicazione dei dati relativi ai bandi di gara e ai contratti, oltre che alle consulenze e alle collaborazioni; è presente anche il regolamento per il conferimento di incarichi e per la determinazione dei compensi inerenti all'attività di rappresentanza, difesa e consulenza legale svolta nell'interesse del Coni.

Peraltro, atteso che il 2021 e il 2022 sono stati anni di transizione verso la gestione diretta da parte del Coni di attività svolte in precedenza per suo conto da Sport e salute s.p.a., per il 2021 risultano pubblicati solo i dati relativi agli affidamenti diretti.

Nel 2021 sono state adottate n. 257 determinazioni del Segretario generale relative a n. 308 affidamenti diretti, per complessivi 6,9 mln. L'affidamento diretto di alcuni contratti con importo sopra soglia è stato motivato in quanto riguardante prestazioni rese al di fuori dell'Unione europea da operatori economici non aventi sede nell'Unione medesima (eventi sportivi di Tokyo e Pechino).

7. L'ATTIVITÀ

7.1 Preparazione olimpica e manifestazioni internazionali

Nel corso del 2021, l'attività dell'area Sport e preparazione olimpica del Coni si è concentrata principalmente sulla preparazione della squadra olimpica per i XXXII Giochi olimpici estivi di Tokyo 2020, rinviati di un anno per l'emergenza pandemica e svoltisi dal 23 luglio all'8 agosto 2021.

La squadra italiana è stata composta complessivamente da 384 atleti e 300 accompagnatori; l'Italia si è posizionata al decimo posto del medagliere per nazioni, con 10 ori, 10 argenti, 20 bronzi, nonché al 7° posto per numero totale di medaglie conquistate.

Nel 2021 sono state inoltre svolte attività preparatorie alla partecipazione della squadra olimpica italiana ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022.

7.2 Istituto di scienza dello sport

L'Istituto di scienza dello sport ha fornito supporto tecnico-scientifico alle Fsn (20 nel 2021), assistendo direttori tecnici federali e i preparatori fisici negli ambiti della metodologia dell'allenamento, della fisiologia e della biomeccanica, seguendo e monitorando 782 atleti delle squadre nazionali.

È inoltre riferito lo svolgimento di molteplici iniziative.

7.3 Supporto agli atleti e rapporti con i gruppi sportivi militari e civili

Nel 2021, la Giunta nazionale del Coni ha deliberato i contributi per il Club olimpico estivo, (sulla base dei risultati ottenuti ai Giochi olimpici) e per il Club olimpico invernale (secondo i criteri prestabiliti) di cui hanno beneficiato complessivamente 150 atleti.

Agli atleti appartenenti al Club olimpico e a quelli ulteriormente segnalati dalle Fsn perché "di interesse olimpico" è stato fornito supporto medico e tecnico - scientifico e di ricerca attraverso l'Istituto di medicina e scienza dello Sport. È stato inoltre fornito loro supporto logistico presso i Centri di preparazione olimpica (CPO), nonché assistenza per lo sviluppo di specifici programmi tecnici.

Sono stati attivati e finanziati, in collaborazione con la c.d. “Solidarietà olimpica” del CIO, progetti di *scholarship* per la qualificazione e la preparazione delle squadre nazionali in previsione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 e di Pechino 2022 consentendo ad atleti di svolgere attività aggiuntive, altrimenti prive della necessaria copertura finanziaria²¹.

L’area Sport e preparazione olimpica ha provveduto a curare i rapporti e collaborare con i Corpi sportivi civili e militari per lo sviluppo e la programmazione delle attività sportive.

Si è provveduto inoltre, al rinnovo dei protocolli d’intesa in scadenza al 31 dicembre 2021.

7.4 Commissione nazionale atleti e Commissione nazionale tecnici

La stessa area Sport e preparazione olimpica ha supportato in base all’art. 31 comma 5 dello statuto ed all’art. 32, paragrafo 1.3, della Carta olimpica, le attività della Commissione nazionale Atleti che ha operato quale Organo permanente consultivo del Coni.

L’area Sport e preparazione olimpica, nel corso del 2021, ha supportato anche le attività poste in essere dalla Commissione nazionale tecnici, costituita in base all’art. 32, comma 3, dello statuto del Comitato e ai sensi di quanto disposto dalla Carta olimpica, con il compito di contribuire alla diffusione dell’ideale olimpico e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli organi del Coni,

7.5 Attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Coni, nell’ambito del terzo monitoraggio effettuato nel settembre 2023 da questa Sezione sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza con riferimento agli enti assoggettati al proprio controllo, ha riferito di partecipare ad interventi previsti dal Piano stesso, in particolare nella qualità di realizzatore di un progetto ascrivito alla Missione 1, Componente 3, titolato “Il Turismo delle Radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19”. Il Comitato ha indicato somme finanziate dal

²¹ La c.d. “Solidarietà olimpica” è un programma del CIO, avviato nel 1961 con la fondazione del Comitato internazionale di aiuto olimpico e consistente in forme di finanziamento, assistenza tecnica e programmi di allenamento a favore dei Comitati Olimpici Nazionali (NOC). Priorità e obiettivi per il periodo 2021-2024 sono: il potenziamento di programmi di solidarietà olimpica dedicati a facilitare la partecipazione dei NOC ai futuri Giochi olimpici e olimpici giovanili, fornendo istruzione *online*, sostegno e opportunità di formazione; consentire agli stessi NOC di contribuire alla promozione dei valori olimpici, allineando i programmi di solidarietà olimpica con la strategia del CIO, prestando sostegno agli atleti rifugiati; fornire servizi personalizzati ai NOC, garantendo il finanziamento minimo disponibile e rafforzando i programmi continentali decentralizzati che rispondono alle specificità continentali.

PNRR ammontanti a euro 70 mila e ha precisato di averne utilizzate euro 53 mila, anticipate su risorse proprie, in assenza di trasferimenti.

8. IL BILANCIO

Il Coni adotta un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia. In aderenza al regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio è unico e ricomprende le risultanze a livello economico e patrimoniale della gestione amministrativa centrale e di quella dei Comitati regionali, dotati di autonomia gestionale e contabile.

La redazione del bilancio è informata ai principi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche²². Esso si compone di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa; è inoltre allegato il conto consuntivo in termini di cassa articolato per missioni e programmi, predisposto in base agli schemi di cui al decreto del Mef del 27 marzo 2013, recante disposizioni per l'armonizzazione e la raccordabilità dei documenti previsionali e consuntivi delle amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica.

Il bilancio è corredato dalle relazioni della Giunta nazionale e del Collegio dei revisori, nonché dalla relazione della società di revisione indipendente, cui il Coni sottopone il proprio bilancio in via volontaria²³, e la relazione di Sport e salute s.p.a. sui risultati economico-finanziari e sui servizi resi al Coni.

Inoltre, nei limiti della compatibilità con la natura di ente pubblico del Coni, il bilancio è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e ss. del codice civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

Il bilancio del 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio nazionale n. 1715 del 4 maggio 2022.

Il Collegio dei revisori, nella seduta del 2 maggio 2022, ha attestato la corrispondenza del bilancio esaminato alle risultanze contabili e non ha rilevato motivi ostativi all'approvazione del medesimo.

²² L. n. 196 del 2009; d.lgs. n. 91 del 2011; decreto Mef del 27 marzo 2013 e Circolare Mef - Rgs n. 35 del 2013.

²³ In nota integrativa è precisato che il "Conto consuntivo in termini di cassa predisposto in base al *format* di cui al decreto MEF 27 marzo 2013" non è stato assoggettato a revisione contabile da parte di tale Società; del pari non è stato assoggettato a revisione il paragrafo della nota integrativa "Risultanze contabili dei Comitati regionali del Coni", fermo restando che le risultanze complessive sia a livello patrimoniale che economico della gestione dei Comitati Coni sono invece rientrate nell'ambito delle attività di revisione.

Nella relazione della Società di revisione, il bilancio di esercizio è stato ritenuto, in tutti gli aspetti significativi, conforme ai criteri illustrati nella nota integrativa.

Il Mef ha espresso il proprio parere favorevole all'approvazione del bilancio predetto, invitando tuttavia l'Ente a adeguarsi a talune indicazioni con riferimento all'individuazione delle missioni e dei programmi nel conto consuntivo in termini di cassa²⁴, e a fornire delucidazioni con riguardo ai prospetti predisposti in relazione al rispetto delle norme di contenimento²⁵.

Con provvedimento del 7 ottobre 2022, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il bilancio, pur richiamando nella nota di trasmissione le osservazioni del Mef.

Il Coni ha fornito i chiarimenti richiesti con nota del 22 dicembre 2022²⁶.

L'esercizio finanziario si è chiuso con un risultato economico negativo di 7,83 mln; il Consiglio nazionale ha deliberato:

- di approvare la copertura del *deficit*, per la parte relativa alla gestione del Centro, con l'utilizzo della riserva vincolata per Tokyo, accesa in sede di chiusura del bilancio 2019, fino a concorrenza;
- di vincolare l'importo residuo di tale riserva (1,164 mln) a copertura dei bisogni futuri connessi agli eventi sportivi olimpici ovvero di alto livello previsti nel calendario del 2022;
- di portare a nuovo il risultato economico positivo ascrivibile alla gestione dei Comitati regionali (0,5 mln).

²⁴ Il Mef, in particolare, nel ritenere correttamente individuata la missione 030 Giovani e sport, il relativo programma e il correlato Gruppo COFOG, consiglia di provvedere all'individuazione anche del programma 002 Indirizzo politico, relativo alla missione 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, e la missione 099 Servizi conto terzi e partite di giro con il rispettivo programma che avrà la medesima denominazione della missione, ai quali potrebbe essere correlato – sempre secondo le precisazioni del Mef – il Gruppo COFOG 8.1 Attività ricreative, utilizzato anche per la missione rappresentativa dell'attività principale.

²⁵ Più specificamente, il Ministero evidenzia che la tabella riepilogativa a pag. 5 della relazione della Giunta nazionale espone valori differenti rispetto a quelli indicati nel bilancio di esercizio 2020 (pag. 11 della relazione della Giunta nazionale al 31 dicembre 2020), ai fini del calcolo del valore medio di riferimento del triennio 2016-2018 (opportunamente depurati).

²⁶ L'Ente con riguardo ai prospetti forniti in relazione al rispetto delle norme di contenimento ha precisato che: 1) al fine di garantire uniformità di trattamento con le risorse assegnate agli altri Organismi Sportivi (Fsn, Dsa, ecc.), per il 2021 sono stati esclusi dal computo i contributi alla CIE (ossia delle delegazioni Coni all'estero), considerati "costi per l'erogazione di servizi istituzionali" e non acquisti "puri" di beni e servizi; 2) non si è tenuto conto della rettifica operata, nella tabella allegata al Bilancio 2020, relativa al ribaltamento del costo del lavoro da parte di Sport e salute s.p.a. nell'ambito del contratto di servizio: Tale rettifica è stata operata per "neutralizzare" l'effetto della suddetta componente in virtù della riforma introdotta dal d.l. 5/2021 che invece è entrata a regime solo a partire dal 2022.

8.1 Lo stato patrimoniale

Nella seguente tabella sono rappresentati i dati del conto patrimoniale nel 2021, in raffronto con l'esercizio 2020.

Tabella 6 - Stato patrimoniale - attività

ATTIVITÀ	2020	2021	Var. ass.
Immobilizzazioni			
Immobilizzazioni immateriali	26.858.858	25.065.705	-1.793.153
Immobilizzazioni materiali	1.132.296	40.122.310	38.990.014
Immobilizzazione finanziarie	16.667	16.667	0
Totale Immobilizzazioni	28.007.821	65.204.682	37.196.861
Attivo circolante			
Crediti	2.229.301	4.271.413	2.042.112
Acconti- Anticipazioni			
Altri	3.726.983	2.154.707	-1.572.276
Totale Acconti - Anticipazioni	3.726.983	2.154.707	-1.572.276
Disponibilità liquide			
Depositi bancari Centro	64.848.800	63.189.398	-1.659.402
Depositi bancari Comitati regionali	4.666.592	1.711.588	-2.955.004
Cassa Centro e valori bollati	632	5.369	4.737
Cassa Comitati regionali	3.335	1.033	-2.302
Totale disponibilità liquide	69.519.360	64.907.387	-4.611.973
Totale Attivo circolante	75.475.644	71.333.507	-4.142.137
Ratei e Risconti			
Risconti attivi	-	16.666	16.666
Totale Ratei e Risconti	-	16.666	16.666
TOTALE ATTIVO	103.483.465	136.554.855	33.071.390

Fonte: Bilanci Coni

Il totale dell'attivo patrimoniale ammonta ad euro 136.554.855 (euro 103.483.465 nel 2020), con una crescita di euro 33.071.390 rispetto al 2020, in particolare per l'aumento delle immobilizzazioni (+ 37.196.861 euro). L'incremento di cui si è detto è mitigato dalla flessione dell'attivo circolante (-4.142.137 euro), a sua volta dovuto in prevalenza alla diminuzione delle disponibilità liquide.

Con riferimento alle immobilizzazioni (65,2 mln nel 2021; 28 mln nel 2020), si registra un significativo incremento, per 39 mln, delle immobilizzazioni materiali, che sono pari a 40,12 mln (1,13 mln del 2020).

La voce si compone, quasi totalmente, per un valore netto contabile di 38,59 mln, delle immobilizzazioni riconducibili in larga misura ai Centri di preparazione olimpica (trasferiti ai sensi del decreto-legge n. 5 del 2021 e dal d.p.c.m. del 17 giugno 2021 da Sport e salute s.p.a. al

Coni) nonché, per 1,47 mln, alle attrezzature diagnostiche acquisite in proprietà dal Comitato nei precedenti esercizi. Infine, euro 393 mila sono da ascrivere a nuove capitalizzazioni.

Le immobilizzazioni immateriali presentano, invece, una diminuzione di 1,79 mln; esse ammontano 25,07 mln nel 2021 (26,86 mln nel 2020) e si riferiscono al valore dei marchi del Coni, oggetto di rivalutazione contabile²⁷.

Sono costanti rispetto ai precedenti esercizi le esigue immobilizzazioni finanziarie, pari ad euro 16.667, che si riferiscono al costo sostenuto (a titolo di versamento del fondo di dotazione iniziale), per la costituzione della fondazione “Milano - Cortina 2026”, avvenuta il 9 dicembre 2019, unitamente ad altri soggetti²⁸, in funzione dell’organizzazione e dello svolgimento dei XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026.

Nell’ambito dell’attivo circolante, i crediti passano da euro 2,23 mln del 2020 a euro 4,27 mln nel 2021 (+ 2,04 mln). Di seguito ne è illustrato il dettaglio.

Tabella 7 – Crediti

(migliaia)			
Crediti	2020	2021	Var. ass.
verso Ministeri, Enti locali e altri soggetti pubblici	731	1.486	755
verso Federazioni sportive	268	294	26
verso Dsa/Eps/FF.AA/ Ass. Ben.	-	2	2
verso Erario	354	344	-10
Imposte anticipate	-	166	166
verso clienti	851	1.886	1.035
verso altri soggetti	25	94	69
Totale	2.229	4.271	2.043

Fonte: bilanci Coni

La voce prevalente è costituita dai crediti verso clienti, pari a euro 1.886.000 (euro 851.000 nel 2020), con un incremento di 1,04 mln. Essa è costituita in via maggioritaria da crediti verso *sponsor* privati, per lo sfruttamento commerciale dei marchi Coni; l’aumento della voce rispetto al precedente esercizio, è riconducibile al più intenso volume di affari sulla parte commerciale (e quindi anche dei crediti verso gli *sponsor*) registratosi nel 2021, anno olimpico.

²⁷ Con deliberazione della Giunta nazionale n. 128 del 20 aprile 2021, in base all’art. 110, commi 1-7, del d.l. n. 104 del 2020, , al documento interpretativo n. 7 dell’OIC “L. 13 ottobre 2020, n. 126 – aspetti contabili della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni”, oltre che alla relazione di stima rilasciata in data 8 aprile 2021 dal valutatore esperto nominato dalla Giunta.

²⁸ I Comuni di Milano e Cortina d’Ampezzo, le Regioni Lombardia e Veneto, nonché il Comitato Italiano Paralimpico.

Seguono i crediti “verso Ministeri, enti locali e altri soggetti pubblici” (da 731 mila del 2020 a 1,49 mln nel 2021); la voce presenta un incremento complessivo pari a euro 755 mila e si compone in via principale dei crediti verso regioni, province, comuni, per contributi istituzionali acquisiti a livello territoriale dai Comitati regionali del Coni.

Le disponibilità liquide ammontano nel 2021 a euro 64.907.387 (euro 69.519.360 nel 2020). La seguente tabella ne illustra la composizione, distinguendo tra quelle riferite alla gestione centrale e quelle invece riferite alla gestione dei Comitati regionali.

Tabella 8 – Disponibilità liquide

(migliaia)

Disponibilità liquide	2020	2021	Var. ass.
Riferiti alla gestione centrale			
Conto tesoreria centrale presso Banca d'Italia	64.489	62.487	-2.002
C/C bancari presso istituto bancario privato	360	703	343
Cassa	1	5	4
Totale gestione centrale	64.849	63.195	-1.654
Riferiti alla gestione dei Comitati regionali			
Conto tesoreria centrale presso Banca d'Italia	3.810	967	-2.843
C/C bancari presso istituto bancario privato	857	744	-113
Cassa	3	1	-2
Totale gestione comitati regionali	4.670	1.713	-2.957
Totale	69.519	64.907	-4.612

Fonte: bilanci Coni

Il commento sui flussi di cassa è sviluppato nel capitolo della presente relazione dedicata al Rendiconto finanziario.

La tabella che segue illustra i dati dello stato patrimoniale passivo relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Tabella 9 - Stato patrimoniale – passività

PASSIVITÀ	2020	2021	Var. ass.
Patrimonio netto			
Capitale	34.371.668	34.371.668	0
Riserva vincolata Tokyo	9.500.000	9.500.000	0
Riserva vincolata CPO	-	3.900.000	3.900.000
Riserve disponibili	-	38.542.284	38.542.284
Utile (perdita) portato a nuovo - Centro	20.016.071	23.831.324	3.815.253
Utile (perdita) portato a nuovo- Comitati regionali	10.162.004	6.535.720	-3.626.284
Utile (perdita) dell'esercizio	4.088.970	(7.829.035)	-11.918.005
- di cui ascrivibile alla gestione centrale	7.715.254	(8.335.990)	-16.051.244
- di cui ascrivibile alla gestione dei Comitati regionali	(3.626.284)	506.955	4.133.239
Totale patrimonio netto	78.138.712	108.851.961	30.713.249
Fondi per rischi ed oneri			
Cause legali in corso	1.948.524	1.829.456	-119.068
Rischi futuri	477.000	77.000	-400.000
Oneri futuri	2.929.356	993.682	-1.935.674
Totale fondi per rischi ed oneri	5.354.880	2.900.138	-2.454.742
Debiti	12.501.969	18.095.383	5.593.414
Acconti/anticipazioni ricevute	4.160.540	6.707.372	2.546.832
Totale debiti e acconti	16.662.509	24.802.755	8.140.246
Ratei e risconti			
Risconti passivi	3.327.364	-	-3.327.364
Totale ratei e risconti	3.327.364	-	-3.327.364
Totale passivo	103.483.465	136.554.854	33.071.389

Fonte: Bilanci Coni

Il patrimonio netto è pari a euro 108.851.961 (euro 78.138.712 nel 2020).

La tabella che segue ne illustra la ripartizione tra struttura centrale e Comitati regionali.

Tabella 10 – Patrimonio netto

	Saldo al 31 dic. 2020	Saldo al 31 dic. 2021
Totale	78.139	108.852
<i>di cui struttura centrale</i>	<i>71.603</i>	<i>101.809</i>
<i>di cui Comitati regionali</i>	<i>6.536</i>	<i>7.043</i>

Fonte: bilanci Coni

Il risultato economico positivo di 4,09 mln è stato così destinato:

- 3,9 mln a riserva vincolata per interventi sugli impianti sportivi dei CPO;
- euro 189 mila tra gli utili portati a nuovo.

La tabella che segue illustra il dettaglio dei debiti.

Tabella 11 - Dettaglio debiti*(in migliaia)*

	2020	2021	Var. ass.
Debiti verso altri finanziatori	-	2.033	2.033
Debiti verso fornitori	6.266	10.325	4.059
Debiti verso Erario	821	2.976	2.155
Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	40	45	5
Debiti verso altri soggetti	5.375	2.716	-2.659
Totale	12.502	18.095	5.593

Fonte: Bilanci Coni

Come nei precedenti esercizi finanziari, i debiti con maggiore incidenza sono quelli verso i fornitori che ammontano ad euro 10,33 mln (6,27 mln nel 2020); essi comprendono le fatture ricevute e da ricevere relative sia all'attività della struttura centrale (7,97 mln), che a quella realizzata dai Comitati regionali (2,36 mln). La prima riguarda in via preponderante i debiti verso Sport e salute S.p.a., per posizioni per lo più legate al contratto di servizio originate nel 2021. L'incremento di 4,06 mln si deve, per 2,68 mln, alle posizioni originate dalla gestione centrale e, per 1,381 mln, a quelle ascrivibili alla gestione dei Comitati regionali.

L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti riporta un valore medio annuo pari a -12,16.

8.2 Il conto economico

La tabella che segue illustra i dati relativi al conto economico dell'esercizio 2021, posti a confronto con quelli dell'esercizio precedente.

Tabella 12 – Conto economico

	2020	2021	Var. ass.
VALORE DELLA PRODUZIONE			
Ricavi e proventi per l'attività istituzionale:			
<i>Contributo ordinario dello Stato</i>	45.987.099	50.500.000	4.512.901
<i>Contributo in conto esercizio</i>	669.739	1.980.808	1.311.069
<i>Contributo da privati</i>	-	161.000	161.000
<i>Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi</i>	3.802.403	15.624.282	11.821.879
Totale Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	50.459.240	68.266.090	17.806.850
Altri ricavi e proventi	298.836	736.068	437.232
Contributi e ricavi Comitati regionali	5.433.664	7.340.414	1.906.750
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	56.191.741	76.342.572	20.150.831
COSTI DELLA PRODUZIONE			
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	133.187	2.335.925	2.202.738
Per servizi:			
Erogazione di servizi istituzionali	4.683.500	15.909.710	11.226.210
Acquisizione di servizi:			
<i>Corrispettivo contratto di Servizio con Sport e salute s.p.a.</i>	30.801.466	30.312.136	-489.330
<i>Altri costi per servizi resi da Sport e salute s.p.a.</i>	311.160	91.620	-219.540
<i>Altri costi per servizi resi da terzi</i>	189.698	14.033.571	13.843.873
Totale acquisizione di servizi	31.302.324	44.437.327	13.135.003
Indennità e gettoni Org. e Comm.	712.197	788.190	75.993
Indennità e gettoni Org. Amm.ne e controllo	811.957	862.059	50.102
Altre spese Org. e Comm.ni	250.693	308.019	57.326
Totale Compensi e spese funz.to Organi e Commissioni	1.774.846	1.958.268	183.422
Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavorative da soggetti diversi da Org. e Comm.ni	244.957	1.378.894	1.133.937
Totale costi per servizi	38.005.627	63.684.199	25.678.572
Per godimento di beni di terzi	403.642	1.237.742	834.100
Ammortamenti e svalutazioni	967.415	3.867.772	2.900.357
Accantonamento per rischi	519.144	412.914	-106.230
Altri accantonamenti per oneri futuri	-	-	
Oneri diversi di gestione	1.337.588	1.337.002	-586
Costi comitati regionali	10.685.798	9.099.486	-1.586.312
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	52.052.402	81.975.040	29.922.638
Differenza tra valori e costi della produzione	4.139.338	-5.632.468	-9.771.806
Proventi e oneri finanziari	22.726	-36.312	-59.038
Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
Risultato ante imposte	4.162.064	-5.668.779	-9.830.844
Imposte dell'esercizio, correnti, diff.te ed anticipate	73.094	2.160.256	2.087.162
Avanzo (disavanzo) economico di esercizio	4.088.970	-7.829.035	-11.918.005

Fonte: Bilancio Coni

Nel 2021 si registra un disavanzo di esercizio pari ad euro 7.829.035, a fronte dell'avanzo di 4.088.970 del 2020 (- 11.918.005 euro).

Il valore della produzione nel 2021 è pari a euro 76.342.572 (euro 56.191.741 nel 2020, con un aumento di euro 20.150.831).

Esso si compone, per la parte più significativa, del contributo ordinario dello Stato, pari a 50,5 mln²⁹ (45,99 mln nel 2020); tale contributo cresce di 4,51 mln per l'incremento di valore della quota ordinaria e l'assegnazione di contribuzione straordinaria per supportare gli Enti organizzatori di eventi sportivi di alto livello³⁰, solo parzialmente compensate dal venir meno, nel 2021, della quota del Prelievo erariale unico (Preu) del contributo statale.

I "contributi in conto esercizio" ammontano nel 2021 a 1,98 mln, di cui la maggior parte (1,6 mln) sono relativi a trasferimenti dal CIO/COE, a titolo di rimborsi e/o sussidi per l'attività istituzionale e in particolare per i giochi di Tokyo 2020.

I ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi passano da 3,80 mln a 16,62 mln; di questi, 14,55 mln si devono a ricavi commerciali da sfruttamento del marchio Coni, particolarmente intenso nell'esercizio 2021, trattandosi di anno olimpico. A ciò si aggiunge che il Comitato aveva dovuto procedere nel 2020 alla rinegoziazione di tutti i propri accordi commerciali (oltre che al risconto degli incassi CIO di cui sopra), posticipando al 2021 il periodo di maturazione dei propri corrispettivi da sfruttamento marchio, come conseguenza del rinvio dei giochi olimpici di Tokyo dal 2020 al 2021.

Rispetto al 2020, compongono altresì i ricavi e proventi per l'attività istituzionale euro 161 mila di contributi di privati.

I costi della produzione ammontano nel 2021 a 81,97 mln, con un aumento di 29,92 mln rispetto al precedente esercizio, in cui registravano un ammontare di 52,05 mln.

Particolarmente significativo è l'aumento dei costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, pari a 2,36 mln (133 mila euro il precedente esercizio); l'incremento di 2,20 mln è correlato, secondo le precisazioni in nota integrativa, all'aumento dei ricavi commerciali, quindi anche della parte degli acquisti effettuati in controprestazione degli stessi, verificatosi nel 2021 in quanto anno olimpico.

I costi per servizi ammontano a 63,68 mln (38 mln nel 2020), aumentando di 25,68 mln. In tale ambito, la voce "erogazione di servizi istituzionali", pari a 15,9 mln (4,68 mln nel 2020, + 11,23 mln), comprende, per 13,99 mln, i contributi assegnati alle Fsn, di cui la componente più significativa riguarda i contributi a beneficio degli atleti federali facenti parte del Club olimpico

²⁹ Il Comitato precisa in nota integrativa che tali somme gli sono state tutte interamente liquidate entro il 31 dicembre 2021.

³⁰ Campionati europei di nuoto e giochi del mediterraneo 2026.

e i premi medaglia per Tokyo 2020, componenti di costo non presenti o presenti in misura più limitata nel 2020.

Nell'ambito della voce "acquisizione di servizi" (44,38 mln nel 2021 rispetto ai 31,30 del 2020; + 13,14 mln) si colloca il corrispettivo del contratto di servizio con Sport e salute s.p.a., pari, nel 2021 a 30,13 mln, iva inclusa; ad essi vanno aggiunti euro 180 mila, riconducibili direttamente alla gestione dei Comitati regionali, per un totale dunque di 30,49 mln.

Il risultato economico, come detto, è negativo per 7,83 mln. Secondo le precisazioni in nota integrativa, ciò discende dall'impegno economico nella gestione di Tokyo 2020 (con un *deficit* economico di 11,85 mln), parzialmente compensato dal *surplus* economico registrato, a livello aggregato, dalle altre gestioni del Comitato (in particolare, la gestione centrale e quella dei Comitati regionali).

Il Coni evidenzia in proposito che i fabbisogni di risorse economiche per i Giochi olimpici di Tokyo erano stati già individuati e definiti negli esercizi precedenti e che, in sede di chiusura dell'esercizio 2019, le relative coperture erano state preventivamente stanziare in bilancio (per i risultati economici positivi del 2019), appostando in specifica riserva dello stato patrimoniale a tale fine vincolata l'importo di 9,5 mln³¹.

8.3 Il rendiconto finanziario

La tabella che segue mostra i dati del rendiconto finanziario del 2021, posti a confronto con quelli del 2020.

³¹ Il Comitato specifica altresì che tale riserva sarà utilizzata per assorbire, fino a concorrenza, il risultato economico dell'esercizio, mentre la parte residua, come già stabilito dalla Giunta nazionale in sede di deliberazione della 1° rimodulazione 2021, sarà ri-allocata, con coerenti finalità, a copertura dei fabbisogni futuri connessi agli eventi sportivi olimpici/di alto livello previsti nel calendario del 2022.

Tabella 13 – Rendiconto finanziario

Flussi finanziari da attività operativa	2020	2021
Incassi da clienti	10.468.888	8.766.719
Altri incassi:		
- Contributi in conto esercizio:		
-- da MEF	46.235.607	55.700.000
-- da altri Ministeri ed amministrazioni pubbliche	19.111.947	3.410.396
-- dall'Unione europea/altri organismi internazionali	627.765	1.541.562
-- altri	6.594.105	3.164.067
Pagamenti a fornitori acquisti di beni e servizi	(25.494.394)	(43.312.355)
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche/istituzioni sociali private/altri soggetti	(4.076.081)	(20.965.813)
Altri pagamenti	(2.977.183)	(5.553.146)
Imposte pagate sul reddito	(279.986)	-
Versamento IVA a debito	(6.346.463)	(6.151.037)
Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio	(715.177)	(1.180.888)
Interessi incassati/pagati	169	164
Totale flussi finanziari da attività operativa (A)	43.149.198	(4.580.331)
Flussi finanziari da attività di investimento (B)	(934.303)	(31.643)
Flussi finanziari da attività di finanziamento (C)	-	-
Incremento/decremento disponibilità liquide (A+B+C)	42.214.895	(4.611.972)
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	27.304.465	69.519.360
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio	69.519.360	64.907.387

Fonte: Bilancio Coni

Le disponibilità liquide a fine esercizio 2021 sono pari a 64,9 mln (69,52 mln a inizio esercizio), con un flusso di cassa complessivo negativo (per 4,6 mln); esso trova riscontro sia nei flussi di cassa sia in quelli della gestione operativa (-4,58 mln) e della gestione degli investimenti (-31 mila euro).

Tra le voci più significative, si segnalano:

- contributi dal Mef, con incassi pari a 55,7 mln che si riferiscono sia al contributo statale assegnato al Coni nel 2021 (pari a 50,5 mln), sia a quello straordinario per i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022;
- pagamenti a fornitori per acquisti di beni e servizi (pari a 43,3 mln), costituiti in via principale dal contratto di servizio con Sport e salute s.p.a. (conguagli 2020 e competenze 2021), dai pagamenti effettuati per i Giochi di Tokyo 2020 e dagli anticipi erogati in vista dei Giochi invernali di Pechino 2022.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano è la confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, nonché l'autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale. Si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale.

Istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, il Coni, ai sensi del decreto legislativo n. 242 del 1999, cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali. Cura, inoltre, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva; assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Roma, ed è attualmente sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 1, comma 2, dello statuto).

Si sono succeduti in un breve lasso temporale numerosi interventi normativi che hanno ripetutamente inciso sul quadro ordinamentale e, in particolare, sulle funzioni del Coni e della Società Sport e salute, nonché sull'Autorità di Governo preposta allo sport.

Antecedentemente alla novella su cui *infra*, per l'espletamento dei propri servizi il Coni si è avvalso, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 138 del 2002 della Sport e salute s.p.a., interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze e società *in house* dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. I rapporti, anche finanziari, con la stessa sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, efficace dopo l'approvazione della stessa Autorità di Governo (art. 8, commi 1 e 8, decreto-legge cit.).

Ai sensi della normativa sopra citata, dall'8 luglio 2002 il personale del Coni era passato alle dipendenze della Sport e salute s.p.a., società che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi,

compresi quelli di finanziamento con le banche e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico (art. 8, comma 11, cit.).

L'art. 1, commi da 629 a 653, della legge n. 145 del 2018 ha inciso sull'assetto organizzativo e sul meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, attribuendo a Sport e salute s.p.a. il compito – precedentemente affidato al Coni – di fornire le necessarie risorse alle Fsn, alle Dsa, agli Enti di promozione sportiva, alle Associazioni benemerite, nonché ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. Conseguentemente, dal 2019, al Coni sono state destinate risorse unicamente per il finanziamento delle spese relative al funzionamento e alle attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

Si segnalano inoltre, quali ulteriori interventi normativi di rilievo: la riforma in materia di sport di cui alla legge delega n. 86 del 2019, attuata con i decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021; il decreto-legge n. 32 del 2019, che ha trasferito le risorse del fondo "Sport e periferie" a Sport e salute s.p.a.; il decreto-legge n. 5 del 2021, finalizzato ad assicurare piena operatività, autonomia e indipendenza del Coni quale componente del CIO e con il quale, tra l'altro, è stato previsto che il Coni sia munito di una propria dotazione organica (n. 165 unità) e che il Comitato stesso e Sport e salute s.p.a. possano regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del Coni; la legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), che a sua volta ha modificato alcune disposizioni del citato decreto-legge n. 5 del 2021.

In base alla normativa richiamata, il Coni e Sport e salute s.p.a. hanno sottoscritto un contratto di servizio per l'esercizio finanziario 2021 in data 15 e 17 febbraio 2022, ratificando le prestazioni precedentemente rese dalla Società. Il relativo compenso è stato determinato nell'importo di 27 mln, al netto dell'Iva. Con riferimento al personale, nelle more del trasferimento negli organici del Coni, l'Ente ha impiegato le risorse di Sport e salute in regime di avvalimento.

Il Coni è iscritto nell'elenco delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla formazione del conto economico consolidato dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, alla sezione "Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali". È conseguentemente tenuto agli obblighi di partecipazione agli obiettivi di finanza pubblica, secondo le disposizioni vincolistiche vigenti, mediante contenimento e razionalizzazione di specifiche tipologie di spesa e

riversamento delle conseguite economie al bilancio dello Stato, la cui applicazione ha avuto, per il 2021, un impatto economico pari a 1,33 mln.

L'organizzazione territoriale dell'Ente si articola in Comitati regionali, delegati provinciali e fiduciari locali.

L'Ente è soggetto alla normativa dettata dalla legge n. 190 del 2012, nonché dai decreti legislativi n. 33 del 2013 e n. 39 del 201.

Sono organi del Coni il Consiglio nazionale, la Giunta nazionale, il Presidente, il Segretario generale, il Collegio dei revisori dei conti. L'Ente nomina, inoltre, un Organismo indipendente di valutazione.

Presso il Coni sono istituiti, quali organi di giustizia sportiva, il Collegio di garanzia dello sport, la Procura generale dello sport, il Garante del Codice di comportamento sportivo e la Commissione di garanzia.

Il Coni adotta un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia. In aderenza al Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio è unico e ricomprende le risultanze a livello economico e patrimoniale della gestione amministrativa centrale e di quella dei Comitati regionali, dotati di autonomia gestionale e contabile.

Il bilancio del 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio nazionale n. 1715 del 4 maggio 2022.

Il patrimonio netto, nel 2021, è pari a euro 108.851.961. Il totale dell'attivo patrimoniale ammonta, nel 2021, a euro 136.554.855, rispetto agli euro 103.483.465 del 2020. L'esercizio si chiude con un disavanzo economico pari a 7,83 mln.

Il valore della produzione è pari a euro 76.342.572 (euro 56.191.741 nel 2020). I costi della produzione si attestano ad euro 81.975.040 (euro 52.052.402 nel 2020).

Le disponibilità liquide, al 31 dicembre 2021, ammontano a 64.907.387, rispetto agli euro 69.519.360 al 31 dicembre 2020.

CORTE DEI CONTI – SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

